

ACCORDO INTERINALE

sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse fra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

La COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «LA COMUNITÀ»,

da una parte, e

la FEDERAZIONE RUSSA, in appresso denominata «RUSSIA»,

dall'altra,

parti del presente accordo,

considerando che il 24 giugno 1994 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in appresso denominato «accordo di partenariato e cooperazione»;

considerando che lo scopo dell'accordo di partenariato e di cooperazione è di rafforzare e ampliare le relazioni stabilite precedentemente, segnatamente dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi commerciali e sulla cooperazione economica firmato il 18 dicembre 1989, in appresso denominato «accordo 1989»;

considerata la necessità di garantire l'ulteriore sviluppo degli scambi commerciali fra le parti;

considerando che è necessario assicurare l'ulteriore sviluppo del commercio fra le parti;

considerando che a tal fine è necessario attuare il più rapidamente possibile, per mezzo di un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione riguardante gli scambi commerciali e le questioni connesse;

tenendo presente il contributo che la cooperazione finanziaria potrebbe dare ai fini commerciali di questo accordo;

hanno deciso di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

LA RUSSIA:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo come definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

Articolo 2

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso dalla Russia a norma del presente accordo non si applica ai vantaggi di cui all'allegato I, concessi dalla Russia agli altri paesi dell'ex URSS.

2. Per quanto riguarda il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del titolo II, le eccezioni di cui al paragrafo 1 non si applicano a partire dal momento in cui la Russia aderisce all'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, in appresso denominato «GATT», o all'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata «OMC».

TITOLO II

SCAMBI DI MERCI

Articolo 3

1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione più favorita di cui all'articolo I, paragrafo 1 del GATT.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

- a) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero;
- b) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona. Il significato dei termini «unione doganale» e «zona di libero scambio» è quello specificato al paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT o definito secondo la procedura di cui al paragrafo 10 del medesimo articolo del GATT;
- c) ai vantaggi concessi a paesi particolari a norma del GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 4

1. I prodotti originari del territorio di una parte importati nel territorio dell'altra parte non sono soggetti, direttamente o indirettamente, a tasse interne o ad altre imposizioni interne di qualsiasi genere che risultino più elevate di quelle applicate, direttamente o indirettamente, sui corrispondenti prodotti interni.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, le parti riconoscono alla Russia la facoltà di continuare tempora-

neamente ad applicare la propria legislazione e i regolamenti in materia di accise purché:

- l'effettiva discriminazione, esistente alla data della firma del presente accordo, fra il trattamento dei prodotti comunitari e i corrispondenti prodotti interni non sia accentuata, e
- il trattamento riservato dalla Russia ai prodotti comunitari non risulti meno favorevole di quello riservato ai prodotti di qualunque paese terzo.

La Russia si adopera di assicurare, il più rapidamente possibile, il pieno rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1, in modo da conformarvisi integralmente entro e non oltre il 1° gennaio 1996. La Commissione mista seguirà l'attuazione di tale processo.

3. Inoltre, i prodotti originari del territorio di una parte, importati nel territorio dell'altra parte, non costituiscono oggetto di trattamento meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali corrispondenti per quanto riguarda le leggi, i regolamenti e i requisiti che disciplinano la vendita interna, l'offerta di vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzo. La disposizione di cui al presente paragrafo non osta all'applicazione di tariffe differenziali in materia di trasporto interno, che siano giustificate esclusivamente da considerazioni relative alla gestione economica dei mezzi di trasporto, e non dalla nazionalità del prodotto.

4. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, fra le parti.

Articolo 5

1. Le parti convengono che la libertà di transito è una condizione fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tal riguardo, ciascuna delle parti consente il libero transito attraverso il proprio territorio delle merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte.

2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le parti.

Articolo 6

I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le parti:

- 1) articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5;
- 2) articolo IX;
- 3) articolo X.

Articolo 7

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci che vincolano entrambe le parti, ciascuna di esse concede, inoltre, all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione vincolante in materia, conformemente alla propria legislazione. Tale legislazione si applica in base alla regola della nazione più favorita e fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2 del presente accordo. Si tiene conto delle condizioni alle quali la parte in questione ha accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 8

1. Le merci originarie della Russia sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14 del presente accordo nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

2. Le merci originarie della Comunità sono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14 e dell'allegato II del presente accordo.

Articolo 9

Finché la Russia non aderirà al GATT/OMC, le parti si consultano in sede di commissione mista sulle rispettive

politiche tariffarie all'importazione, ivi compresi i cambiamenti di livello nella protezione tariffaria. In particolare, tali consultazioni sono avviate prima di aumentare la protezione tariffaria.

Articolo 10

1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle parti in quantità talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, può adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2. Prima di adottare qualsiasi misura, oppure, nei casi di applicazione del paragrafo 4, subito dopo, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, fornisce alla commissione mista tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti avviano tempestivamente consultazioni in sede di commissione mista.

3. Se, in esito alle consultazioni, le parti non raggiungessero, entro 30 giorni dalla data in cui è stata adita la commissione mista, un accordo sulle azioni necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha richiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati, ovvero adottare altre misure appropriate, nella misura e per il periodo necessari al fine di evitare il pregiudizio o porvi rimedio.

4. In circostanze critiche, qualora il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano avviate subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

6. Se una parte adotta una misura di salvaguardia in conformità alle disposizioni del presente articolo, l'altra parte è libera di venir meno agli obblighi previsti dal presente titolo nei confronti della prima per un volume di scambi sostanzialmente equivalente.

Prima di agire in tal senso, l'altra parte deve comunque avviare consultazioni e non adotta le misure di cui sopra se si è raggiunto un accordo entro 45 giorni dalla data in cui sono state avviate le consultazioni.

7. Il diritto di venir meno agli obblighi di cui al paragrafo 6 non è esercitato durante i primi tre anni di vigore di una misura di salvaguardia, purché detta misura sia stata presa in seguito ad un aumento radicale delle importazioni, per un periodo massimo di quattro anni e conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 11

Nessuna disposizione del presente titolo, e in particolare l'articolo 10, pregiudica né compromette in alcun modo l'adozione, ad opera di ciascuna delle parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verrà adottata la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, le parti fanno il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Articolo 12

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale ovvero da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 13

Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili siglato il 12 giugno 1993 e applicato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1993. Inoltre, l'articolo 8 del presente accordo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli da 50 a 63 della nomenclatura combinata.

Articolo 14

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati:

— dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 8

— nonché, al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sugli scambi commerciali di taluni prodotti siderurgici.

2. La creazione del gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo 1, allegato al presente accordo.

*Articolo 15***Commercio di materiali nucleari**

1. Gli scambi di materiali nucleari sono disciplinati:

— dalle disposizioni del presente accordo, esclusi gli articoli 8 e 10, paragrafi da 1 a 5 e 7;

— dalle disposizioni degli articoli 6, 7, 14 e 15, paragrafi 1, 2 e 3, prima frase, e paragrafi 4 e 5 dell'accordo del 1989;

— dallo scambio di lettere allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le parti decidono di compiere tutti i passi necessari per giungere a un'intesa sugli scambi di materiali nucleari entro e non oltre il 1° gennaio 1997.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fintantoché non è raggiunta tale intesa.

4. Le parti si adopereranno per concludere un accordo in materia di salvaguardie nucleari, protezione fisica e cooperazione amministrativa nel quadro dei trasferimenti di materiali nucleari. Fino all'entrata in vigore di tale accordo, si applicheranno, per il trasferimento di materiali nucleari, le rispettive legislazioni e gli obblighi internazionali delle parti in materia di non proliferazione.

5. Per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1:

— il riferimento al «presente accordo» di cui all'articolo 6 e all'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo 1989 indica il regime istituito dal paragrafo 1 del presente articolo;

— il riferimento al «presente articolo» di cui all'articolo 10, paragrafo 6 del presente accordo indica l'articolo 15 dell'accordo 1989;

— il riferimento alle «parti contraenti» di cui agli articoli 6, 7, 14 e 15 dell'accordo 1989 indica le parti del presente accordo.

TITOLO III

PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 16

Le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta liberamente convertibile tra residenti della Comunità e della Russia in relazione alla circolazione di beni a norma delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 17

Concorrenza

1. Le parti concordano di adoperarsi per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunità e la Russia.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1:

2.1. Le parti, ciascuna entro le proprie competenze, assicurano l'applicazione delle leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese nella loro giurisdizione.

2.2. Le parti si astengono dal concedere aiuti all'esportazione che favoriscano determinate imprese o la produzione di prodotti diversi dai prodotti primari. Esse si dichiarano inoltre pronte ad introdurre, a decorrere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, norme rigorose, compreso il divieto puro e semplice di alcuni tipi di aiuti, per quanto riguarda gli altri aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza nella misura in cui pregiudicano il commercio tra la Comunità e la Russia. Tali categorie di aiuti e le norme applicabili a ciascuna di esse sono definite congiuntamente entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione.

Su richiesta di una delle parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti o su casi particolari di aiuti di Stato.

2.3. Nel corso di un periodo transitorio che scadrà dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, la Russia può adottare misure in contrasto con la seconda frase del paragrafo 2, secondo comma, purché tali misure siano introdotte e applicate nei casi di cui all'allegato III.

2.4. Nel caso di monopoli di Stato a carattere commerciale, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini e le loro società per

quanto riguarda le condizioni di acquisto e di commercializzazione dei prodotti.

Nel caso di imprese pubbliche o di imprese cui gli Stati membri o la Russia concedono diritti esclusivi, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, non saranno né introdotte né mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunità e la Russia in misura contraria agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a dette imprese.

2.5. Le parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, e 2, quarto comma.

3. Su richiesta della Comunità o della Russia, possono tenersi consultazioni in seno alla commissione mista sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle rispettive norme sulla concorrenza, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.

4. La parte esperta nell'applicazione delle regole di concorrenza è disposta a fornire all'altra, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per lo sviluppo e l'applicazione di dette regole.

5. Le suddette disposizioni non pregiudicano in alcun modo il diritto di una parte di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 11, per ovviare alle distorsioni negli scambi.

Articolo 18

Protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. Un'effettiva e adeguata protezione e attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale è garantita a norma del presente articolo e dell'allegato IV.

2. Qualora si verificano problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni commerciali, su richiesta di una delle parti si terranno d'urgenza consultazioni per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

*Articolo 19***Norme e valutazione della conformità**

Nei limiti delle rispettive competenze e in conformità alle rispettive legislazioni, le parti adottano misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, standardizzazione e certificazione incoraggiando l'uso di strumenti concordati a livello internazionale.

Le parti collaborano strettamente nei summenzionati settori con le organizzazioni competenti a livello europeo e internazionale.

In particolare, le parti incoraggiano la collaborazione pratica tra le rispettive organizzazioni al fine di avviare negoziati per accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

*Articolo 20***Dogane**

1. La cooperazione è intesa a rendere compatibili i sistemi doganali delle parti.

2. La cooperazione comprende in particolare:

- scambi di informazioni;
- miglioramento dei metodi di lavoro;
- armonizzazione e semplificazione delle procedure doganali per le merci oggetto di scambi tra le parti;
- collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Russia;
- sostegno all'introduzione e alla gestione di moderni sistemi informativi per le dogane, ivi compresi sistemi informatici ai punti di controllo;
- assistenza reciproca e azioni comuni per le merci «a duplice uso» e quelle oggetto di limitazioni non tariffarie;
- organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

All'occorrenza, sarà fornita assistenza tecnica.

3. L'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali ha luogo secondo le disposizioni del protocollo 2 allegato al presente accordo.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI***Articolo 21*

La commissione mista istituita dall'accordo 1989 esegue i compiti che le sono assegnati dal presente accordo, fintantoché non sia istituito il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 90 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

Articolo 22

La commissione mista, al fine di realizzare gli obiettivi dell'accordo, può formulare raccomandazioni, nei casi da esso previsti.

Essa redigerà le raccomandazioni con l'accordo delle parti.

Articolo 23

Nell'esaminare qualsiasi questione sollevata da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, la commissione mista tiene conto, nella massima misura possibile, dell'interpretazione in generale data a detto articolo del GATT dalle sue parti contraenti.

Articolo 24

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nei limiti dei loro rispettivi poteri, le parti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono sorgere da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Russia;
- convengono che, se una controversia è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti della controversia può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla sua nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento della camera arbitrale scelta dalle parti e che il terzo arbitro presidente del collegio o

l'arbitro unico può essere cittadino di uno Stato terzo;

- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958.

Articolo 25

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di adottare le misure:

- 1) che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza:
 - a) al fine di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;
 - b) inerenti ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano;
 - c) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
 - d) in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano costituire una minaccia di guerra o per adempiere agli obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; oppure
- 2) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali o alle misure adottate autonomamente in linea con gli obblighi e impegni internazionali generalmente accettati per il controllo dei beni industriali a duplice uso e della tecnologia.

Articolo 26

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Russia nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discrimi-

nazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Russia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini russi o tra società o imprese russe.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche, segnatamente per quanto riguarda il loro luogo di residenza.

Articolo 27

1. Ciascuna parte può adire la commissione mista per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. La commissione mista può risolvere la controversia mediante una raccomandazione.

3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia in conformità al paragrafo 2, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi.

La commissione mista designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore sono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.

4. La commissione mista può stabilire norme procedurali per la soluzione delle controversie.

Articolo 28

Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non condizionano né pregiudicano in alcun modo gli articoli 10, 11, 27 e 32.

Articolo 29

Il trattamento riservato alla Russia ai sensi del presente accordo non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 30

Per le questioni contemplate dal presente accordo che sono disciplinate dal trattato e dai protocolli della Carta

per l'energia, i suddetti trattato e protocolli si applicano, a decorrere dalla loro entrata in vigore, solamente nella misura ivi prevista.

Articolo 31

1. Il presente accordo rimane in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione firmato il 24 giugno 1994.

2. Una delle due parti può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte. L'applicazione del presente accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 32

1. Le parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia inadempiente a uno degli obblighi previsti dall'accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta di tali misure, si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista.

Articolo 33

Gli allegati I, II, III e IV e i protocolli 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 34

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Russia.

Articolo 35

Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascuno dei testi facenti ugualmente fede.

Articolo 36

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Comunità e la Russia e sostituisce, fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 1, 3 e 5, gli articoli 2, 3, paragrafo 1, primo, secondo e quinto comma, e paragrafo 2, gli articoli da 4 a 16 e l'articolo 18 dell'accordo 1989.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundraiofem.

Совершено в Брюсселе семнадцатого июля тысяча девятьсот девяносто пятого года.

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινοότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar



За Правительство Российской Федерации



—

ELENCO DEGLI ALLEGATI

	<i>Pagina</i>
Allegato I	12
Allegato II	13
Allegato III	14
Allegato IV	14

ELENCO DEI PROTOCOLLI

Protocollo 1	15
Protocollo 2	16

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Russia agli Stati dell'ex URSS nei settori disciplinati dal presente accordo (al gennaio 1994)

I vantaggi previsti, concessi bilateralmente dai rispettivi accordi o secondo una prassi stabilita, comprendono, tra l'altro:

1) *Tasse all'importazione/esportazione*

Non sono applicati dazi all'importazione.

Non sono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati, secondo la nomenclatura e i volumi ivi stabiliti, considerate «esportazioni per il fabbisogno dello Stato federale» secondo la definizione della legge russa corrispondente.

Non è applicata l'IVA alle importazioni.

Non sono applicate accise alle importazioni.

2) *Assegnazione dei contingenti e procedure per il rilascio delle licenze*

Per l'apertura dei contingenti di fornitura di prodotti russi a norma degli accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati si procede come per le «forniture destinate al fabbisogno dello Stato federale».

3) *Condizioni speciali per i pagamenti correnti.*

4) *Sistema di prezzi per le esportazioni russe di alcuni tipi di materie prime e di prodotti semilavorati (carbone, greggio, gas naturale, prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio).*

I prezzi sono determinati in base alla media corrispondente del prezzo mondiale convertita in rubli o nelle rispettive monete nazionali al tasso stabilito dalla Banca centrale di Russia il 15 del mese che precede il mese dell'esportazione.

5) *Condizioni di trasporto e di transito*

Per quanto riguarda i paesi della Comunità degli Stati indipendenti che sono parti dell'accordo multilaterale «sui principi e sulle condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti» e/o in base ad intese bilaterali sui trasporti e sul transito, non sono applicati tasse o oneri tra le parti per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) e il transito dei veicoli.

ALLEGATO II

Deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 8 (restrizioni quantitative)

1. La Russia può adottare misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 8 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria a norma dell'articolo XIII del GATT. Tali misure possono essere adottate solo dopo la fine del primo anno civile che segue la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione.
2. Tali misure possono essere adottate solo nelle circostanze menzionate nell'allegato III.
3. Il valore totale delle importazioni di merci oggetto di tali misure non può superare le seguenti percentuali delle importazioni totali di merci originarie della Comunità:
 - 10% nel secondo e terzo anno civile dopo la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione;
 - 5% nel quarto e quinto anno civile dopo la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione;
 - 3% in seguito, fino all'adesione della Russia al GATT/OMC.

Le percentuali di cui sopra saranno determinate riferendosi al valore delle importazioni russe di merci originarie della Comunità effettuate nel corso dell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche.

Tali disposizioni non possono essere eluse aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione.

4. Tali misure non si applicheranno dopo l'adesione della Russia al GATT/OMC salvo diverse disposizioni nel protocollo di adesione della Russia al GATT/OMC.
5. La Russia informa la commissione mista in merito a tutte le misure che intende adottare a norma del presente allegato; su richiesta della Comunità, prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno alla commissione mista su tali misure e sui settori cui si applicano.

*ALLEGATO III***Periodo transitorio per le disposizioni in materia di concorrenza e per l'introduzione delle restrizioni quantitative**

Si intendono circostanze di cui all'articolo 17, paragrafo 2.3, e all'allegato II, paragrafo 2 quelle relative ai settori dell'economia russa:

- in fase di ristrutturazione, ovvero
- che affrontano serie difficoltà, soprattutto quando ciò comporti gravi problemi sociali nel paese, ovvero
- che risentono dell'eliminazione o della drastica riduzione della quota totale di mercato detenuta dalle società o dai cittadini russi in un dato settore o in una data industria del paese, ovvero
- che sono in fase emergente in Russia.

*ALLEGATO IV***Protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

(articolo 18)

A norma delle disposizioni dell'articolo 18, la Russia continua a migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, un livello di protezione simile a quello previsto nella Comunità, adottando altresì provvedimenti analoghi per il rispetto di tali diritti.
